



Data 21/07/2023

Protocollo N° 0391822

Class. 101.01.1

Fasc.

Allegato N° 01 pag. 20

Oggetto: Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2023. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. DGR n. 715 del 22/06/2023.

Ai Signori:

Direttori Generali
delle Aziende ULSS

Direttore Generale
dell'Azienda Ospedale-Università Padova

Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona

Direttore Generale
dell'Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS

Egredi Direttori,

a partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

La realizzazione del Programma ha reso possibile, fino ad oggi, autorizzare oltre 800 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie.

L'obiettivo principale di tale iniziativa è di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2795873-5868-1411

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In considerazione dei positivi risultati finora conseguiti, la Giunta regionale con deliberazione n. 715 del 22 giugno 2023, che si allega, ha ritenuto di proseguire l'iniziativa umanitaria finanziando il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie anno 2023 fino ad un importo massimo di euro 500.000,00. La medesima deliberazione ha altresì finanziato, per il corrente anno, le prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00.

Il Programma di assistenza sanitaria a fini umanitari di cui alla DGR n. 715/2023 ha acquisito in data 14 luglio 2023 l'Intesa del Ministero della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, della L. n. 449/97.

Si informa che nell'apposita sezione "Avvisi" del sito Internet della Giunta Regionale è disponibile la documentazione e la modulistica relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie anno 2023: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=9054&fromPage=Elenco&high=ricoveri%20umanitari>

Gli Uffici dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito all'iniziativa (tel. 041 2793877).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

U.O. Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Responsabile Antonio Maritati

Funzionario incaricato dell'istruttoria
Roberta Martini tel. 041/2793877

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ANNICCHIARICO MASSIMO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. 041/2795873-5868-1411

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - pec.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Proposta n. 738 / 2023

PUNTO 21 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/06/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 715 / DGR del 22/06/2023

OGGETTO:

Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2023. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2023. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva, per l'anno 2023, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i quali necessitano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti, ed il relativo finanziamento per l'importo massimo di euro 500.000,00 con copertura sulla Linea di spesa GSA 2023 n. 67 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti". Si approva altresì il finanziamento, per l'anno 2023, di ricoveri umanitari a titolo di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale per l'importo massimo di euro 50.000,00 con copertura sulla medesima Linea di spesa GSA 2023 n. 67.

Il relatore riferisce quanto segue.

A partire dall'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare la legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre, d'intesa con il Ministero della Salute, programmi assistenziali per autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

- cittadini di Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi extra UE la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie da parte della Regione del Veneto ha reso possibile autorizzare, fino ad oggi, oltre 800 casi umanitari riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti. Si tratta di un importante risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale che hanno erogato le prestazioni sanitarie richieste.

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione di istituzioni pubbliche o private, con sede nel territorio della Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad operare.



Considerato l'esito positivo delle precedenti iniziative si propone di approvare, anche per l'anno 2023, in attuazione dell'articolo 32, comma 15, della L. n. 449/1997, il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2023 - Protocollo operativo", nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** "Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", all'**Allegato C** "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2023. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" ed all'**Allegato D** "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale", allegati al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Come specificato nell'**Allegato A**, le singole richieste di intervento dovranno essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, esclusivamente da parte di Enti, Associazioni senza scopo di lucro o da Enti del Terzo Settore, aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, utilizzando i modelli di cui all'**Allegato B** e all'**Allegato C**.

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997 e nel rispetto dei criteri individuati nell'**Allegato A**, le richieste di intervento saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione da un apposito Gruppo di esperti competente per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi sanitari.

La particolare complessità e delicatezza della tematica sopra enunciata, legata al carattere umanitario degli interventi e alla fragilità socio-sanitaria dei pazienti del Programma di ricoveri umanitari, generalmente pazienti pediatrici, richiede un elevato contenuto di professionalità nella composizione del Gruppo. Si propone di confermare il Gruppo di esperti, istituito con la DGR n. 492 del 20 aprile 2021, i cui componenti sono stati individuati nelle figure del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'Area Sanità e Sociale (incarico che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora risulta afferire al Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale), del Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie dell'Area Sanità e Sociale (incarico che a seguito della DGR n. 571 del 04 maggio 2021 ora risulta afferire al Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell'Area Sanità e Sociale) e del Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto.

Considerato che i ricoveri finora autorizzati nell'ambito del Programma Ricoveri Umanitari hanno riguardato, per la maggior parte, gravi patologie caratterizzate da un quadro clinico complesso e di difficile programmazione in ordine alla durata ed alla conclusione dei trattamenti sanitari e che pertanto possono necessitare di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, si propone di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione.

Alla luce di quanto finora esposto con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2023, per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2023, previsti per la Linea di spesa n. 67 "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti", afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - di cui al DDR Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All.A, di esecuzione della DGR 151/2023 -, per l'importo massimo di euro 500.000,00.

Si propone altresì di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2023, previsti per la succitata Linea di spesa n. 67, per l'importo massimo di euro 50.000,00.



Si precisa che ad Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/2016, sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2023 con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03 aprile 2023 e n. 30 del 10 maggio 2023.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata Linea di spesa GSA 2023 n. 67, come disposto dalla DGR n. 151/2023.

Si propone altresì di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2023 pervenute nei termini, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 32, comma 15, della Legge n. 449 del 27/12/1997;
VISTA la Legge n. 189 del 30/7/2002, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e s.m.i., in particolare, il Titolo II, art.20;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29/11/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la legge regionale n. 48 del 28/12/2018;
VISTA la legge regionale n. 30 del 23/12/2022;
VISTA la legge regionale n. 31 del 23/12/2022;
VISTA la legge regionale n. 32 del 23/12/2022;
VISTA la DGR n. 492 del 20/04/2021;
VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021;
VISTA la DGR n. 60 del 26/01/2023;
VISTA la DGR n. 151 del 24/02/2023;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie Strumentali, ICT ed Enti Locali n. 71 del 30/12/2022;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 31/03/2023;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR nn. 23 e 24 del 03/04/2023 e n. 30 del 10/05/2023;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale – anno 2023, secondo le modalità operative di cui all'**Allegato A** “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2023 - Protocollo operativo”, nonché la relativa modulistica di cui all'**Allegato B** “Richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale”, all'**Allegato C** “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale - anno 2023. Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)”, ed all'**Allegato D** “Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio-Sanitario Regionale”, allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di confermare, per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l’autorizzazione dei relativi interventi sanitari, il Gruppo di esperti istituito con la DGR n. 492 del 20 aprile 2021 nella seguente composizione: il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale, il Direttore dell’Unità Organizzativa Assistenza ospedaliera, ambulatoriale e cure intermedie dell’Area Sanità e Sociale e il Responsabile del Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto;
4. di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale che si rendessero necessarie a favore di pazienti già assistiti nell'ambito del Programma ricoveri umanitari, nei casi in cui la prestazione sanitaria richiesta sia collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originariamente autorizzato e secondo le modalità e i termini individuati nell'**Allegato A** della presente deliberazione;
5. di finanziare l'intervento di spesa relativo al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto anno 2023, di cui al punto 2, per l’esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2023, previsti per la Linea di spesa n. 67 “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti”, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 – di cui al DDR Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All.A, di esecuzione della DGR 151/2023 -, per l’importo massimo di euro 500.000,00;
6. di finanziare l'intervento di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, di cui al punto 4, per l'esercizio corrente, con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2023, previsti per la Linea di spesa n. 67 “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione del Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea (art. 32, c. 15, L. 27/12/1997, n. 449) e prosecuzione cure anni precedenti”, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 – di cui al DDR Area Sanità e Sociale n. 30/2023, All.A, di esecuzione della DGR 151/2023 -, per l’importo massimo di euro 50.000,00;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale del recepimento con successivo provvedimento, da adottarsi a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di intervento 2023 pervenute nei termini,



delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione relative ai casi di assistenza sanitaria autorizzati in attuazione della presente deliberazione nonché dell'elenco delle Aziende Sanitarie individuate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti;

9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale di stabilire, con propri provvedimenti, le direttive sulla base delle quali l'Azienda Zero è incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA di cui alla succitata Linea di spesa GSA 2023 n. 67, come disposto dalla DGR 151/2023;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE
DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2023 - PROTOCOLLO OPERATIVO**Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario**

La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2023" deve essere presentata da un Ente o da un'Associazione senza scopo di lucro o da un Ente del Terzo Settore - d'ora in avanti denominato "Soggetto richiedente" -, avente sede nel territorio della Regione del Veneto.

A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, a pena di irricevibilità, mediante:

- PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata unicamente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2023.

Le richieste presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Le richieste saranno valutate ad avvenuta acquisizione dell'intesa con il Ministero della Salute alla pianificazione degli interventi sanitari umanitari, ai sensi dell'art. 32, comma 15, L. n. 449/97.

Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2023.

A favore di chi può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta, presentino tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- residenza in un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- condizioni economiche disagiate;
- non trovarsi nel territorio italiano;
- assenza di parenti, in linea retta o in linea collaterale, entro il quarto grado residenti in Italia.

I soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento sanitario da parte della Regione del Veneto e solamente al fine di sottoporsi all'intervento sanitario.

Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta a mano (in stampatello) o su PC ed esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato B** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2023 e contenere in allegato:

- documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante la necessità dell'intervento sanitario oggetto della richiesta; la documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria straniera deve essere redatta obbligatoriamente in lingua inglese e, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione in lingua italiana;
- documentazione rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto attestante la disponibilità della medesima - previa autorizzazione regionale - ad erogare le prestazioni di cure, con indicazione del relativo costo stimato dell'intervento sanitario richiesto, in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) e/o al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore;
- l'"Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" di cui all'**Allegato C** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni



b1806a87



umanitarie 2023, debitamente sottoscritta dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto richiedente;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto.

Le richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure e le richieste di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo), anch'esse da redigere a mano (in stampatello) o su PC ed esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato B** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2023, devono anche riportare:

- numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si chiede l'intervento sanitario (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario);
- data di conclusione del primo ricovero umanitario.

Chi valuta la richiesta di intervento sanitario

L'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale istruisce le richieste di intervento sanitario in ordine cronologico di arrivo verificando ai sensi del presente Protocollo:

- il rispetto dei termini per la presentazione;
- i requisiti del Soggetto richiedente l'intervento sanitario;
- i requisiti del/la cittadino/a straniero/a (paziente) a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario;
- la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.

Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie la sottopone al Gruppo di esperti di cui alla DGR di approvazione del Programma di ricoveri umanitari.

Il Gruppo di esperti, a seguito di esame e valutazione della documentazione sanitaria prodotta, considerati i costi/benefici del percorso di cura, procede ad autorizzare o non autorizzare le prestazioni sanitarie.

Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da erogare, può individuare per l'esecuzione dell'intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.

L'autorizzazione al ricovero umanitario è subordinata all'osservanza e al pieno rispetto di tutte le misure preventive e contenitive del contagio da SARS-CoV-2 previste dalla normativa vigente.

Quali sono i criteri di priorità/esclusione nella valutazione della richiesta di intervento sanitario

Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:

- richieste che riguardino soggetti minori di età;
- richieste che rivestano carattere prioritario, in quanto relative a patologie che richiedono un tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
- richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità, la completa guarigione del paziente;
- richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
- richieste relative a patologie per le quali, successivamente all'intervento sanitario, i necessari controlli, esami e farmaci specifici potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del paziente.

Quali prestazioni possono essere oggetto di richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:

- prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente);



b1806a87



- prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti.

La richiesta di intervento sanitario concernente unicamente esami diagnostici deve riguardare esclusivamente esami di alta specializzazione e non disponibili nelle strutture sanitarie del Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente).

La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di day hospital e day surgery nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l'erogazione di trattamenti farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso, l'erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento sanitario per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.

Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, il Soggetto richiedente deve darne comunicazione formale ai competenti Uffici regionali - Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - con lettera, da trasmettere all'indirizzo PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le modalità e la durata della prestazione sanitaria; non è pertanto necessario presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Quando e in quali casi può essere presentata richiesta di prosecuzione cure/ follow-up ambulatoriale

Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, il Soggetto richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario, a titolo di prosecuzione cure o per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo), che sarà oggetto di valutazione da parte del Gruppo di esperti.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, comprese le richieste di prosecuzione cure per trattamenti farmacologici, anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario. Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, il Soggetto richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo), anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di tre anni dalla conclusione del primo intervento sanitario.

Quali sono le prestazioni sanitarie escluse dai ricoveri umanitari

Sono escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie concernenti il trapianto di organi solidi e il trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Sono altresì escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie finalizzate alla cura delle malattie rare.

Quali costi copre l'autorizzazione all'intervento sanitario richiesto

La Regione del Veneto riconosce alle Strutture sanitarie del SSR il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate, preventivamente autorizzate. La Regione si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, rimborsando direttamente le Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate.

Ai fini del rimborso delle spese sanitarie, non sono consentiti scostamenti dall'importo preventivato fatto salvo che per procedure terapeutiche urgenti e non diversamente preventivabili che si dovessero rendere necessarie, adeguatamente documentate e motivate dal Responsabile della Unità Operativa della Struttura Sanitaria del SSR che ha in carico il paziente.

La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall'Italia) e all'ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), né di alcun onere burocratico relativo all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE



b1806a87



beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove previsto. Tutti gli oneri e le incombenze, anche di carattere amministrativo e burocratico, correlati al trasporto e al rimpatrio dei pazienti, accoglienza dei familiari, soggiorno o cura dei pazienti nei periodi di deospedalizzazione sono integralmente a carico del Soggetto richiedente l'intervento sanitario.

La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale (visita di controllo).

Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto

Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente) dell'intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale (visita di controllo), preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure/follow-up ambulatoriale, deve inviare alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - tramite PEC all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it - sintetica relazione descrittiva dell'intervento effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate, determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) e/o al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, ed un prospetto riepilogativo di rendicontazione.



b1806a87





RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE
DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

(compilare la richiesta in stampatello o su PC)

Trasmissione mezzo PEC

Alla Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale
Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/la sottoscritto/a Nome _____ Cognome _____
nato/a a _____ il _____, nella sua qualità
di legale rappresentante dell'Ente/Associazione senza scopo di lucro/Ente del Terzo Settore denominato
" _____ " con sede
a _____, prov. _____, codice fiscale/partita IVA _____,
telefono _____, cell. _____,
PEC _____, e-mail _____.

CHIEDE

- l'intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del ____/____/2023
- l'intervento sanitario a titolo di **prosecuzione cure**
- l'intervento sanitario per **prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo)**

a favore del/la cittadino/a extra UE nome _____, cognome _____,
sesso M F nato/a a _____ il _____,
residente a _____.

Riquadro da compilare esclusivamente in caso di richiesta di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure o di richiesta di intervento sanitario per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo).

numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si presenta la richiesta:
caso n. _____/anno _____ (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario)
data di conclusione del primo ricovero umanitario: giorno _____ mese _____ anno _____

Il/la sottoscritto/a si impegna:

- ad assicurare la presenza del paziente nel territorio veneto per il tempo necessario al completamento delle cure autorizzate, terminate le quali, provvederà al rimpatrio dello stesso e dell'eventuale accompagnatore, dandone tempestiva comunicazione alla Amministrazione regionale (Area Sanità e



5870eccc



Sociale – Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it);

- a comunicare tempestivamente alla Amministrazione regionale (Area Sanità e Sociale – Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it):
 - qualunque fattore che renda l'intervento sanitario richiesto impossibile o non più necessario, indipendentemente dalla circostanza che sia già stato emesso o meno il provvedimento di autorizzazione;
 - qualunque fattore di aggravamento delle condizioni di salute che intervengano nelle more del procedimento di valutazione o dopo il provvedimento di autorizzazione e prima dell'arrivo in Italia;
- a farsi carico dell'espletamento delle formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE e di eventuale accompagnatore (se previsto), nonché dell'organizzazione e di tutte le spese relative al trasporto in Italia, all'ospitalità e al rientro nel Paese di origine del/la cittadino/a extra UE e di eventuale accompagnatore (se previsto);
- a porre in essere nei confronti dei suddetti soggetti, al loro arrivo in Italia, le azioni previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, facendosi carico di tutti gli aspetti organizzativi/logistici conseguenti all'applicazione della normativa vigente e sostenendone i relativi costi.

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- che il/la cittadino/a extra UE a favore del quale si chiede l'intervento sanitario è senza parenti, in linea retta o in linea collaterale, entro il quarto grado residenti in Italia;
- che il/la cittadino/a extra UE a favore del quale si chiede l'intervento sanitario è impossibilitato ad accedere alle cure in solvenza;
- di essere a conoscenza della normativa vigente che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non ne consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, del/la cittadino/a extra UE, al Servizio Sanitario Regionale;
- di essere a conoscenza che l'autorizzazione al ricovero umanitario è subordinata all'osservanza e al pieno rispetto di tutte le misure preventive e contenitive del contagio da SARS-CoV-2 previste dalla normativa vigente.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni sopra riportate, corrispondono a verità.

Allega i seguenti documenti:

1. documentazione attestante la necessità dell'intervento oggetto della richiesta;



5870eccc



2. documentazione rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto attestante la disponibilità della medesima - previa autorizzazione regionale - ad erogare le prestazioni di cure, con indicazione del relativo costo stimato dell'intervento sanitario richiesto, in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) e/o al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore;
3. "Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" (All. C, DGR n. /2023) debitamente compilata e sottoscritta dal/la cittadino/a extra UE o, se minorenni, dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto richiedente;
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a extra UE e dell'accompagnatore, se previsto.

Luogo e data

Timbro dell'Ente/Associazione e
firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali dei Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE - GDPR), si informano i Legali rappresentanti degli Enti/Associazioni che il trattamento dei loro dati personali, forniti con la presente Richiesta di intervento di assistenza sanitaria, è finalizzato all'istruttoria della Richiesta medesima ed avviene a cura delle persone autorizzate al trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per effettuare l'istruttoria. Ai predetti Legali rappresentanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la limitazione del trattamento scrivendo a: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 9 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer di Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, dpo@pec.regione.veneto.it



5870eccc



**PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE – ANNO 2023****INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), i predetti trattamenti sono effettuati “nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto, area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è:

- attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti, cittadini extra/UE che, per le ragioni umanitarie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15), necessitano di assistenza sanitaria in Italia;
- instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e i soggetti del Servizio sanitario nazionale.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a: Ministero della Salute al fine del monitoraggio annuale su base nazionale, Aziende/Enti del SSSR competenti ad erogare la prestazione sanitaria – ricovero umanitario - a favore di cittadini extra/UE, Soggetto richiedente il ricovero umanitario, e non saranno diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.



fe9fb136



Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n.11, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia questi sono necessari per il normale svolgimento delle attività amministrative di gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie correlate alle richieste di ricovero umanitario ai sensi del vigente Programma regionale di ricoveri umanitari attuativo della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 32, comma 15). Pertanto il mancato conferimento dei dati personali può comportare un impedimento nel fornire riscontro alle richieste di ricovero umanitario.

F.to Il Dirigente Delegato

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino extra UE (se minorenne è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o del tutore legale).

Luogo e data _____ Firma _____



